

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CDN (2008/2009)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti, Sig. Claudio Cresta, Segretario, si è riunita il giorno 2 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MENICOZZO (calciatore della Soc. AC Pavia), CARLO GASIO (dirigente della Soc. AC Pavia) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA (nota n. 5100/621pf08-09/AM-AA/ma del 5.3.2009)

Con provvedimento del 5 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito il sig. Michele Menicozzo, calciatore della Società A.C. Pavia, il sig. Carlo Gasio, dirigente della Società A.C. Pavia e la Società A.C. Pavia per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a 16 gare valide per il Campionato di Lega Pro – 2^a Divisione – Girone A malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della L.N.D., il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 16 gare valide per il Campionato di Lega PRO – 2^a Divisione – Girone A, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Michele Menicozzo non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva, la Società A.C. Pavia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Michele Menicozzo, Carlo Gasio e la Società A.C. Pavia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1) “La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Michele Menicozzo ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. (“pena base: 3 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a 2 giornate di squalifica”);

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Carlo Gasio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. (“pena base 4 mesi e giorni 15 di inibizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a 3 mesi di inibizione”);

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società A.C. Pavia ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. (“pena base 8 punti di penalizzazione in classifica generale ed Euro 10.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a 5 punti di penalizzazione in classifica generale ed euro 7.500,00 di ammenda”);

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle sanzioni della squalifica per 2 (due) giornate di gara al calciatore Michele Menicozzo, della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Carlo Gasio, della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla Società A.C. Pavia.

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERGIORGIO PERONA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Borgaro Torinese 1965 e Consigliere Regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta) E DELLA SOCIETA' BORGARO TORINESE 1965 (nota n. 4790/931pf07-08/SP/blp del 23.2.2009)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Piergiorgio Perona, all'epoca dei fatti Presidente della Società Sportiva Borgaro Torinese 1965 e Consigliere regionale del Comitato Piemonte e Valle d'Aosta, nonché la Società Sportiva Borgaro Torinese 1965, contestando al primo la violazione dell'art. 5 commi 1 e 4 C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio Presidente.

Si legge nella parte motiva del deferimento che il Perona, negli articoli apparsi sui settimanali "Sprint e Sport" e "Corriere Sportivo" del 4 febbraio 2008 e nel video registrato della trasmissione "Lo Sport in Piemonte" trasmessa dalla TV Pianeta Dilettanti in pari data, aveva pronunciato espressioni lesive nei confronti degli Organi Federali, rimaste prive di successive rettifiche e costituenti, pertanto, oggettiva lesione della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale.

Il Perona, più in particolare, traendo spunto dall'andamento della gara Borgaro – Borgosesia del 3 febbraio 2008, aveva testualmente dichiarato: "eravamo in dieci contro dodici; hanno deciso che dobbiamo andare giù; diamo fastidio a qualcuno; ha arbitrato a senso unico; probabilmente qualcuno gli darà queste direttive".

Il Perona, in proprio e quale legale rappresentante della Società Borgaro Torinese 1965, ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni a difesa, attraverso le quali, ammessa la sola circostanza delle dichiarazioni rese all'emittente televisiva e contestando di aver rilasciato interviste ai due organi di stampa, ha formulato istanza di patteggiamento della pena, proponendo alla Procura Federale di accordarsi sulla sanzione ridotta dell'ammonizione con diffida a carico sia della propria persona che della società Borgaro Torinese 1965.

Alla udienza odierna nessuno è comparso per i deferiti.

La Procura Federale, ritenendo incongrua la proposta sanzionatoria formulata dai deferiti, ha dichiarato di non aderire a tale proposta di applicazione di sanzione e, richiamate le motivazioni del deferimento, ha chiesto che fosse irrogata al Perona l'inibizione di mesi 2 ed alla Società Borgaro Torinese l'ammenda di Euro 750,00.

Il deferimento è fondato.

Le dichiarazioni del deferito Perona, dallo stesso non smentite, costituiscono oggettiva violazione dell'art. 5, commi 1 e 2 C.G.S. e sono suscettibili di comportare le sanzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere f, g, h, C.G.S., applicabile per analogia al caso in esame.

Tali dichiarazioni, riportate tra virgolette negli articoli di stampa, inducono a ritenere che le dichiarazioni medesime siano state rilasciate in occasione di vere e proprie interviste.

Tuttavia le sanzioni possono essere applicate in misura inferiore al richiesto, trattandosi di fatti che non sembrano configurare gli estremi della particolare gravità.

P.Q.M.

Commina al sig. Piergiorgio Perona l'inibizione di giorni 15 (quindici) e alla Società Sportiva Borgaro Torinese l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 2 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete